

Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- a) **l'Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) **Direzione Mercati** è la direzione Mercati di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 327/06;
- c) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica a cui è presentata la richiesta di connessione;
- d) **produttore** è il soggetto che presenta al gestore di rete la richiesta di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica;
- e) **servizio di connessione** è l'esecuzione, da parte del gestore di rete, dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente regolamento si applica per la risoluzione delle controversie che insorgono tra produttori e gestori di rete in relazione all'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- 2.2 Il presente regolamento non disciplina le procedure sostitutive attivabili in caso di inerzia dei gestori di rete, previste dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, disciplinate con la deliberazione dell'Autorità ARG/elt n. 99/08, recante le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.

Articolo 3

Attivazione della procedura di risoluzione della controversia

- 3.1 Il produttore può presentare alla Direzione Mercati un'istanza per la risoluzione di una controversia insorta nel corso della fase anteriore alla realizzazione della connessione di un impianto di produzione o durante la successiva fase di esercizio della connessione medesima.
- 3.2 L'istanza deve indicare le seguenti informazioni:
 - a. la ragione o denominazione sociale e l'indirizzo dell'impresa che presenta l'istanza;

- b. il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di un referente del produttore;
 - c. la descrizione della controversia e le motivazioni tecniche, economiche e giuridiche a sostegno della propria posizione;
 - d. la documentazione necessaria ad evidenziare le questioni controverse. In caso di controversie insorte nel corso della fase anteriore alla realizzazione della connessione, dalla documentazione allegata all'istanza deve emergere il disaccordo tra le parti. A tal fine il produttore deve allegare all'istanza:
 - i. la richiesta di connessione del produttore;
 - ii. la soluzione per la connessione proposta dal gestore di rete;
 - iii. la contestazione della soluzione per la connessione da parte del produttore;
 - iv. il riscontro della contestazione da parte del gestore di rete.
- 3.3 La Direzione Mercati verifica l'ammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti formali, di cui al comma 3.2, e sostanziali, di cui all'articolo 2. A tal fine, la Direzione Mercati può chiedere al soggetto che ha presentato l'istanza informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli depositati con l'istanza, indicando i termini, prorogabili in caso di motivate esigenze del produttore, entro cui inviare le suddette integrazioni.
- 3.4 Qualora le informazioni e i documenti di cui al comma 3.3 non siano inviate entro i termini indicati, la Direzione Mercati propone al Collegio dell'Autorità l'archiviazione dell'istanza.
- 3.5 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito positivo, la Direzione Mercati sottopone al Collegio dell'Autorità la proposta di avvio della procedura.
- 3.6 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito negativo, la Direzione Mercati propone al Collegio dell'Autorità di dichiarare l'istanza inammissibile.
- 3.7 Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dell'Autorità, la Direzione Mercati, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero, nel caso di richiesta delle informazioni e dei documenti di cui al comma 3.3, entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento, comunica al produttore l'esito della verifica.

Articolo 4

Svolgimento della procedura di risoluzione della controversia

- 4.1 Il Collegio dell'Autorità designa, per ciascuna controversia, un responsabile della procedura.
- 4.2 Il responsabile della procedura comunica alle parti l'avvio della procedura e trasmette al gestore di rete l'istanza e i documenti ad essa allegati, ai fini della instaurazione del contraddittorio.
- 4.3 Entro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio della procedura, il gestore di rete è tenuto ad indicare al responsabile della procedura il nominativo, il recapito, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di un proprio referente per la procedura di risoluzione della controversia.
- 4.4 Durante lo svolgimento dell'istruttoria:

- a) il responsabile della procedura ha la facoltà di convocare incontri, richiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e richiedere consulenze tecniche;
- b) il responsabile della procedura può disporre, d'ufficio o su istanza di parte, di sentire le parti in contraddittorio;
- c) le parti hanno la facoltà di depositare documenti, di presentare memorie e di richiedere incontri con il responsabile della procedura;
- d) le parti possono farsi assistere da consulenti tecnici o da consulenti legali.

Articolo 5

Accesso agli atti

- 5.1 Le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia dei documenti acquisiti nel corso della procedura.
- 5.2 Qualora sussistano specifiche esigenze di riservatezza, la parte deve, contestualmente al deposito dei documenti, presentare al responsabile della procedura una richiesta contenente l'indicazione dei documenti, o delle parti di documenti, da sottrarre all'accesso, specificandone i motivi.
- 5.3 Il responsabile della procedura valuta la fondatezza delle ragioni esposte dalla parte a sostegno della richiesta di sottrazione all'accesso e decide in merito al suo accoglimento.

Articolo 6

Esito della procedura di risoluzione della controversia

- 6.1 In esito all'istruttoria di cui all'articolo 4, il responsabile della procedura comunica alla parti le risultanze, comprensive di un'ipotesi per la risoluzione della controversia.
- 6.2 Entro dieci giorni dal ricevimento delle risultanze di cui al comma 6.1, le parti possono presentare una memoria al responsabile della procedura.
- 6.3 Decorso il termine di cui al comma 6.2, il responsabile della procedura presenta al Collegio una relazione contenente l'analisi della controversia e una proposta di risoluzione.
- 6.4 Sulla base della relazione di cui al comma 6.3 e di ogni altro elemento ritenuto utile, il Collegio dell'Autorità adotta la decisione motivata, vincolante per le parti. La suddetta decisione è comunicata alle parti entro centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 3. Il suddetto termine può essere prorogato con il consenso del produttore e in caso di richiesta di informazioni e documenti ulteriori di cui al comma 3.3.
- 6.5 La decisione di cui al comma 6.4 definisce i profili di carattere tecnico, economico e procedimentale per la risoluzione della controversia.
- 6.6 Con la decisione di cui al comma 6.4, il pagamento delle spese della procedura è posto a carico delle parti sulla base di criteri equitativi, tenendo conto dell'esito della controversia. In particolare, il Collegio dell'Autorità può anche stabilire che:

- a) qualora l'istanza risulti fondata, il gestore di rete corrisponda al produttore una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura e di indennizzo per l'eventuale ritardo nella connessione dell'impianto. L'indennizzo per il ritardo è quantificato facendo riferimento ai criteri per la determinazione degli indennizzi automatici previsti dalle vigenti condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche degli impianti di produzione di energia elettrica;
 - b) qualora l'istanza risulti non fondata, il produttore corrisponda al gestore di rete una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura.
- 6.7 È fatto salvo il diritto, per il produttore, di chiedere il risarcimento del maggior danno non coperto ai sensi del comma 6.6.
- 6.8 Entro dieci (10) giorni dal ricevimento della decisione, ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere all'Autorità che la pubblicazione della decisione avvenga con accorgimenti utili a salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza.
- 6.9 Fatto salvo quanto previsto dal comma 6.8, la decisione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 6.10 Ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, le parti possono proporre ricorso avverso la decisione di cui al comma 6.4 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Articolo 7

Misure cautelari

- 7.1 Con l'istanza di cui all'articolo 3, il produttore può chiedere l'emanazione, in via di urgenza, di misure temporanee, dirette a garantire la continuità dell'erogazione del servizio di connessione, ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore di rete. Tale richiesta deve essere adeguatamente motivata, indicando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla condotta del gestore di rete.
- 7.2 Il Collegio dell'Autorità può emanare, in via di urgenza e sentite le parti, misure temporanee dirette a garantire la continuità dell'erogazione del servizio di connessione ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore di rete. Le misure cautelari cessano di avere ogni effetto dal momento della comunicazione della decisione di cui al comma 6.4 e, in ogni caso, se la decisione non è adottata entro i termini previsti.
- 7.3 Le parti hanno facoltà di chiedere all'Autorità la revoca o la modifica delle misure cautelari di cui al comma 7.2.